



Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

Roma, 14 ottobre 2021

Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL
coordinamento.giustizia@fpcgil.it
posta@fpcgil.it

CISL FP
fp@cisl.it
fps.giudiziario@cisl.it

UIL PA
uilpa@uilpa.it
giustizia@uilpa.it

FED. CONFSAL UNSA
info@sagunsa.it

FEDERAZIONE NAZ. INTESA FP
giustizia@confintesafp.it

FLP
giustizia@flp.it
flp@flp.it

USB
pubblicoimpiego@usb.it

OGGETTO: Tre note ministeriali UCAN su D.L. 21 settembre 2021, n127,
D.P.C.M. 12 ottobre 2021. e Decreto Ministro per la P.A. 8 ottobre 2021.

Trasmetto le tre note diffuse da questo Ufficio centrale contenenti indicazioni operative riguardanti l'oggetto.

Un cordiale saluto -

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



m_dg.UCAN100.12/10/2021.0026721.U

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

Roma, 12 ottobre 2021
All.1

Ai Dirigenti dell'Amministrazione

Ai Capi degli Archivi Notarili

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
del Bilancio - Sezione Archivi Notarili

OGGETTO: D.L. 21 settembre 2021, n.127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screenng*. **Prime indicazioni operative.**

Come è noto, con l'allegato decreto-legge n. 127/2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è stato esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni **l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass)** di cui all'art.9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge n.87/2021. Fanno eccezione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Poiché **la suindicata misura trova applicazione dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato emergenziale, si rende necessario fornire nell'immediato le prime indicazioni operative in attesa della pubblicazione del prescritto D.P.C.M. con cui verranno adottate le linee guida volte a dare a tutte le amministrazioni pubbliche indicazioni omogenee per l'applicazione delle relative misure di controllo.

Alla luce del richiamato decreto-legge n.127/2021 e sulla scorta delle prime anticipazioni pubblicate sul sito istituzionale del Ministro della Pubblica Amministrazione, si forniscono schematicamente le seguenti, essenziali, informazioni:

- **I datori di lavoro** definiscono entro il prossimo **15 ottobre** le modalità organizzative per effettuare, anche a campione, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 prevedendo che i controlli siano effettuati, ove possibile, già al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Si richiama, in proposito, la ministeriale prot. n. 26247.U dello scorso 7 ottobre

con cui sono state fornite istruzioni per l'installazione sul cellulare di servizio dell'app "VerificaC19" ;

- Con atto formale i datori di lavoro (che nelle articolazioni territoriali sono i Capi Archivio) possono individuare i dipendenti incaricati dell'accertamento in questione;
- L'accertamento potrà essere svolto giornalmente a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto;
- Il lavoratore senza green pass non potrà accedere o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato **assente ingiustificato**, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde;
- In mancanza di espressa previsione normativa, il possesso del green pass non può essere sostituito dall'autocertificazione;
- Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, **tranne gli utenti**, dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell'obbligo anche i lavoratori che si rechino in un ufficio per svolgere un'attività lavorativa sulla base di contratti esterni (ad es. gli addetti alla manutenzione, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia) come pure i fornitori, i corrieri ecc.;
- Il personale che non esibisce il green pass **non potrà** in alcun modo svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (c.d **smart working**);
- Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena;
- In base alla disciplina sul trattamento dei dati personali **non è consentita** la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai dipendenti né la conservazione di copia di esse; il datore di lavoro non può richiedere al dipendente copia della certificazione, né la comunicazione della data di scadenza, neanche con il consenso del dipendente medesimo.

Si ritiene utile rammentare, infine, che il possesso del green pass non fa venir meno le misure disposte dalle autorità sanitarie per scongiurare il rischio di contagio che, pertanto, andranno fatte osservare scrupolosamente (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani ecc.)

Si prega di dare comunicazione di quanto sopra a tutto il personale dei rispettivi uffici, anche assente a qualsiasi titolo, e di adottare le conseguenti determinazioni.

Un cordiale saluto -

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



m_dg.UCAN100.14/10/2021.0026957.U

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

Roma, 13 ottobre 2021
All.1

Ai Dirigenti dell'Amministrazione

Ai Capi degli Archivi Notarili

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
del Bilancio - Sezione Archivi Notarili

OGGETTO: D.P.C.M. 12 ottobre 2021 con cui sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

Nel far seguito alla recente ministeriale prot. n.26721, contenente le prime indicazioni operative in materia di obbligo di possesso e di esibizione del c.d. *green pass*, si trasmette l'allegato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 con cui sono state adottate le relative linee guida, **ai fini della puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.**

Stante l'estrema rilevanza delle stesse per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico, **si prega altresì di curarne l'immediata trasmissione a tutto il personale in servizio** nei rispettivi uffici, anche assente a qualsiasi titolo.

In considerazione dell'eshaustività delle indicazioni fornite con le richiamate linee guida per l'applicazione delle previste misure di controllo, si ravvisa l'opportunità di segnalare brevemente soltanto alcuni aspetti procedurali di particolare importanza nell'ipotesi in cui il lavoratore non dovesse risultare in possesso della certificazione verde COVID-19.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.L. 21 settembre 2021, n.127, che ha introdotto al decreto-legge n.52/2021, convertito con legge n.87/2021, l'art.9-*quinquies*, differenzia le ipotesi in cui si rilevi la mancata osservanza dell'obbligo al momento dell'accesso alla struttura ovvero dopo l'accesso alla sede, prevedendo in questo secondo caso anche **conseguenze di carattere disciplinare.**

Poiché il dipendente sprovvisto di certificazione valida sarà considerato assente ingiustificato per tutto il periodo e fino a quando non si doterà della stessa, **i responsabili degli uffici avranno cura di darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio centrale** specificando

anche le circostanze in cui è avvenuto l'accertamento (all'ingresso o nel posto di lavoro) e **trasmettendo il relativo verbale.**

Analoga comunicazione andrà fatta al regolare rientro in servizio del lavoratore, al fine di consentire ai competenti Servizi di questo Ufficio di adottare i conseguenti provvedimenti in materia retributiva, previdenziale e di perdita dell'anzianità di servizio per il periodo interessato.

Nel rammentare, inoltre, l'obbligo di avviare la procedura sanzionatoria di cui all'art.9 - *quinquies* del decreto-legge n.52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio), si fa presente, per i connessi adempimenti, che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie.

Si raccomanda, infine, di assicurare la massima flessibilità ampliando le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro dei dipendenti anche al fine di evitare assembramenti all'atto dei controlli.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti.

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

Roma, 14 ottobre 2021

All.1



m_dg.UCAN100.14/10/2021.0027072.U

Ai Dirigenti dell'Amministrazione

Ai Capi degli Archivi Notarili

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
del Bilancio - Sezione Archivi Notarili

OGGETTO: Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, contenente indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021.
Prime indicazioni operative.

La disciplina del lavoro agile emergenziale è stata profondamente innovata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 in forza del quale, a decorrere dal prossimo 15 ottobre, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza.

La radicale modifica rispetto al previgente assetto normativo, come si legge nel decreto, scaturisce dalla necessità di sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la possibilità per le amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità.

Nell'attuazione del rientro in presenza del personale dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del richiamato decreto, occorrerà continuare ad assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle competenti autorità.

In attuazione di quanto sopra, in data 8 ottobre 2021, è stato adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione l'allegato decreto contenente specifiche previsioni per il rientro in presenza nei luoghi di lavoro di tutto il personale dal 15 ottobre 2021.

Alla luce delle disposizioni in esso contenute, si rende necessario fornire agli uffici le prime indicazioni operative, stante l'imminenza di tale data.

Poiché, ai sensi dell'art.1, comma 2, del predetto decreto ministeriale, le amministrazioni sono chiamate ad adottare nei quindici giorni successivi le connesse misure organizzative, questa Direzione ravvisa l'opportunità di **continuare ad assicurare le attuali prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile fino al 30 ottobre 2021** anche al fine di consentire, a beneficio dei dipendenti interessati, la necessaria gradualità nell'attuazione delle stesse.

Andrà tuttavia assicurata, fin dal 15 ottobre 2021, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office) anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza.

Ulteriore previsione che appare utile rimarcare è quella, tenuto conto della situazione dello specifico ambito territoriale e delle condizioni del traffico pubblico locale, di **prevedere fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate**, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Quanto alla residua possibilità di continuare ad autorizzare il lavoro agile, il decreto stabilisce che ciò possa avvenire **esclusivamente** al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, lett. da a) ad h) cui si rimanda per una puntuale disamina.

Preme evidenziare, coerentemente con la *ratio* cui sono preordinate le misure adottate con il decreto in oggetto, che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad imprimere un forte slancio alla ripresa economica del Paese in virtù delle essenziali funzioni di supporto alle stesse demandate.

In tale prospettiva, per quanto attiene allo specifico ambito d'intervento di questa Amministrazione, si ritiene necessario acquisire dagli uffici e dalle diverse articolazioni territoriali utili elementi di analisi in ordine alla eventuale previsione a livello locale di **piani di smaltimento del lavoro, ove sia stato accumulato**.

Si invitano, pertanto, i Responsabili degli uffici a comunicare a questo Ufficio Centrale, entro il prossimo 25 ottobre, se nelle proprie strutture si sia accumulato un significativo arretrato e se siano stati adottati eventuali piani per il relativo smaltimento.

Si prega di indicare nelle note di riscontro indirizzate all'UCAN il seguente oggetto: "Archivio di _____, ricognizione piani smaltimento arretrato".

Sarà cura di questa Direzione avviare le concomitanti verifiche, anche attraverso la competente Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, in ordine all'attuale disponibilità di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile.

Ferme restando tali imprescindibili iniziative, al fine di continuare ad assicurare ai dipendenti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si invitano ancora una volta tutti i Responsabili degli uffici a disporre la più ampia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita dal lavoro senza pregiudizio per i compiti d'istituto, soprattutto a beneficio dell'utenza.

Un'ultima notazione riguarda i **lavoratori fragili** per i quali l'art.2 *ter* del decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, nel modificare l'art.1, comma 481, della legge 178/2020, ha previsto la proroga delle misure di cui all'art.26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per effetto delle richiamate norme, i lavoratori fragili, al ricorrere delle condizioni, continueranno ad avvalersi **fino al 31 dicembre 2021** del lavoro agile con le modalità finora osservate.

Si prega di portare a conoscenza di quanto sopra tutto il personale in servizio nei rispettivi uffici, anche se assente a qualsiasi titolo.

Un cordiale saluto

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano